



Sentenza

n.132/2024

g. 30610

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco **CANU** Presidente

Walter **BERRUTI** Giudice

Pia **MANNI** Giudice- relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

sulla richiesta di rito abbreviato presentata, ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **30610** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 14.12.2023 nei confronti del sig.:

CAPITANI Giancarlo, nato a Milano in data 03.07.1947 e ivi residente in via Andrea Maria Ampere n. 46, C.F. CPTGCR47L03F205I, elettivamente domiciliato in Milano, via Pietro Paleocapa n. 1 presso l'avv. Massimiliano Napoli (PEC massimilianovincenzo.napoli@cert.ordineavvocatimilano.it) che lo rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

VISTA la richiesta di rito abbreviato presentata dal convenuto Capitani Giancarlo nella comparsa di risposta depositata in data 29.4.2024, ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia

contabile;

VISTO il previo parere favorevole reso in data 19.4.2024 dalla Procura Regionale;

VISTO il decreto n. 24 del 30.5.2024 di questa Sezione con il quale è stata accolta l'istanza di rito abbreviato presentata da Capitani Giancarlo e fissata l'udienza del 10.7.2024 ai fini della definizione del giudizio;

VISTA la documentazione contabile depositata dal convenuto;

UDITI nell'udienza camerale del 10.7.2024, con l'assistenza del Segretario Barbara Marta Pisani, il rappresentante del Pubblico Ministero Daniela Dell'Oro e l'avv. Massimiliano Vincenzo Napoli per Capitani Giancarlo, data per letta la relazione di causa per ragioni di contingentamento dei tempi di discussione del giudizio con il consenso delle parti.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 14.12.2023, ritualmente notificato e preceduto dalla notifica dell'invito a dedurre, la Procura Regionale ha citato in giudizio Capitani Giancarlo al fine di sentirlo condannare al risarcimento del danno di € 507.799,31 causato al Politecnico di Milano per l'omesso riversamento dei compensi percepiti per attività extraistituzionali non autorizzate ex art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.

Con informativa del 10.10.2019 la Guardia di Finanza trasmetteva alla Procura la *notitia damni* concernente Giancarlo

Capitani, professore Associato in regime di tempo definito presso il Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura, e collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01/11/2015. La relazione segnalava che il convenuto negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, senza aver chiesto alcuna autorizzazione all'Amministrazione e senza aver riversato i compensi indebitamente percepiti, aveva svolto attività commerciale, detenendo quote in alcune società di capitali e rivestendo cariche operative nella società a scopo di lucro Net Consulting s.r.l. in liquidazione, come segue:

PARTECIPAZIONI:

Skillnet Consulting s.r.l. in liquidazione: per tale società il docente ha avuto la proprietà del 5% delle partecipazioni dal 15/04/2004 al 31/01/2014;

Net Consulting s.r.l. in liquidazione: per tale società il docente ha avuto la proprietà del 68% delle partecipazioni dal 21/02/2001;

Net Consulting Cube s.r.l.: per tale società il docente ha avuto la proprietà del 18% delle partecipazioni dal 17/12/2014.

CARICHE E QUALIFICHE:

Beltel S.r.l. in liquidazione: Consigliere con incarico di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 11/08/2008 al 06/03/2013;

Skillnet Consulting s.r.l. in liquidazione: Consigliere dal 15/12/2004 al 27/02/2012;

Net Consulting s.r.l. in liquidazione: Consigliere con incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore

Delegato, nonché il ruolo di rappresentante legale della società stessa dal 29/06/2012 al 14/09/2016;

Net Consulting Cube s.r.l.: Consigliere con incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché il ruolo di rappresentante legale della società stessa dal 12/12/2014.

I compensi complessivamente percepiti ammontano a € 507.799,31.

Ritenendo sussistenti tutti i presupposti della responsabilità amministrativa la Procura ha notificato al Prof. Capitani l'invito a dedurre. Il presunto responsabile ha depositato controdeduzioni che non sono risultate idonee a superare i motivi di addebito.

La Procura ha depositato, quindi, l'atto di citazione. Le attività commerciali svolte dal convenuto sono, infatti, secondo la Procura, incompatibili e vietate ai docenti a tempo pieno e definito, sia in forma individuale sia in forma societaria ai sensi degli artt. 60 DPR 10.1.1957 n. 3, 11 DPR 11.7.1980 n. 382 e 6, comma 9, l. 30 dicembre 2010, n. 240 e dai regolamenti universitari. Il convenuto avrebbe ricoperto, secondo il PM, diversi ruoli gestionali all'interno di CdA di diverse società commerciali aventi scopo di lucro, con ciò svolgendo un ruolo di amministrazione attiva dell'attività di impresa, non limitandosi, pertanto, a ricoprire un semplice incarico all'interno della compagine sociale. L'elemento soggettivo sarebbe quello del dolo nel senso dell'intenzionale violazione della normativa sul

pubblico impiego e sull'ordinamento universitario confermato dall'assenza di alcuna richiesta di autorizzazione, occultando dolosamente la percezione degli emolumenti. In violazione dell'art. 53, comma 7 D. Lgs. n. 165/2001 il convenuto non ha riversato i compensi all'Ateneo e pertanto, è altresì tenuto, secondo parte pubblica, a risarcire l'amministrazione di appartenenza di un importo pari all'ammontare dell'omesso riversamento di quanto avrebbe indebitamente percepito pari a € 507.799,31 nel periodo 2012-2015.

Giancarlo Capitani si è costituito in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 29.4.2024 con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Napoli. Il convenuto ha chiesto preliminarmente di essere ammesso alla definizione del giudizio con rito abbreviato con il pagamento di € 152.340,00, pari al 30 % dell'importo oggetto di domanda. A tal fine egli ha chiesto ed ottenuto dalla Procura parere favorevole, allegato alla comparsa di risposta. In subordine, per il caso di mancata ammissione al rito abbreviato, ha formulato le difese nel merito.

Con decreto 24 del 30.5.2024 il Collegio ha ammesso il convenuto al rito abbreviato determinando in € 152.340,00 la somma da versare in favore del Politecnico di Milano, fissando il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento per il versamento della predetta somma in unica soluzione.

In data 17.6.2024 Giancarlo Capitani ha depositato copia della

ricevuta bancaria di trasmissione del bonifico di € 152.340,00 del 10.6.2024 e la reversale di incasso del pagamento di € 152.340,00 da parte del Politecnico di Milano.

All'udienza camerale del 10.7.2024 il Pubblico Ministero, preso atto dell'avvenuto pagamento, ha chiesto di dichiarare estinto il processo insistendo per la condanna del convenuto al rimborso delle spese di giudizio. L'avv. Massimiliano Vincenzo Napoli ha ribadito le proprie conclusioni.

Considerato in

DIRITTO

L'art. 130 CGC ha introdotto, nel processo di responsabilità amministrativo contabile, il rito abbreviato, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire all'erario l'incameramento certo ed immediato delle somme risarcitorie. La norma stabilisce così che: *"il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione"* (comma 1). Stabilisce, poi, la norma che: *"Il collegio, con decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e della entità del danno"* (comma

6). In caso di accoglimento della richiesta: *“il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l’udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”* (comma 7). Il collegio, quindi: *“definisce il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese”* (comma 8). La sentenza non è impugnabile (comma 9).

Nella specie, all’udienza camerale odierna, il P.M. nulla ha eccepito in merito all’adempimento degli obblighi di legge e di quelli contenuti nel decreto n. 24/2024 da parte del convenuto.

Il convenuto ha, infatti, provato l’avvenuto pagamento in unica soluzione, nel termine perentorio assegnato, della somma determinata nel decreto suddetto, tramite la produzione di copia della ricevuta bancaria di trasmissione del bonifico di € 152.340,00 del 10.6.2024 e la reversale di incasso del pagamento di € 152.340,00 da parte del Politecnico di Milano.

Il Collegio, preso atto dell’avvenuto pagamento, deve procedere alla definizione del giudizio ai sensi del sopracitato art. 130 CGC.

In base a quanto esplicitamente previsto dall’art. 130, comma 8, CGC, il Collegio deve provvedere anche sulle spese di giudizio. La norma, infatti, non consente, diversamente da quanto previsto per i casi di estinzione del giudizio previsti dall’art. 111 CGC, che le spese del giudizio restino a carico delle parti che le hanno sostenute; nemmeno è possibile dichiarare che non vi sia luogo

a pronuncia sulle spese, come è previsto dall'art. 110 CGC nel caso di rinuncia agli atti del processo.

Non sussistono infine, nella specie, i presupposti per la compensazione delle spese previsti dall'art. 31, comma 3, CGC, né è possibile considerare le spese già comprese nel pagamento effettuato in quanto la proposta del convenuto, sulla quale il P.M. ha formulato parere positivo e il Collegio ha provveduto, aveva per oggetto soltanto il 30% della quota di danno erariale imputata al convenuto stesso.

Sul punto, appare condivisibile l'orientamento, già fatto proprio da questa Sezione, secondo cui occorre fare ricorso al principio della soccombenza virtuale (in tal senso, si veda Sezione terza centrale d'appello, n. 104/2018).

In ossequio a tale principio, le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono da porre a carico del convenuto, in quanto dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la sua responsabilità per l'illecito ascritto, stante la violazione delle succitate norme che disciplinano gli incarichi extraistituzionali e l'incontestato mancato riversamento dei compensi all'amministrazione.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

DICHIARA definito il giudizio n. 30610, instaurato nei confronti

di Capitani Giancarlo, ai sensi dell'art. 130, comma 8, del Codice di Giustizia Contabile;

CONDANNA Capitani Giancarlo al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 93,10 (novantatrè/10).

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10.7.2024.

Il Giudice estensore

Il Presidente

(Pia Manni)

(Antonio Marco Canu)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17/07/2024

Il Direttore di Segreteria

(dott. Federica Dainotti)

f.to digitalmente